Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 27 ottobre 1927 - Anno V — **Numero 249**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern.* (*Lias*); *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Ditta Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di due fascicoli della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. IV e fascicolo 1° del Vol. V - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2224.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1925.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento 1° luglio 1926, numero 1361, per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, che reca aggiunte al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Al comma *d*) dell'art. 5 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:

« *d*) sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette resistenti, solidamente fissate al recipiente ».

Art. 3.

All'art. 30 è sostituito il seguente:

« Per gli zolfi, sia raffinati che grezzi, si deve indicare la qualità del prodotto (zolfo greggio molito, zolfo raffinato molito, zolfo raffinato ventilato) nonchè la purezza e la finezza, sottointendendosi che quest'ultima è determinata mediante il tubo Chancel.

« Il minerale di zolfo non può essere messo in commercio come anticrittogamico, se contiene meno del 25 % di zolfo. Per esso sono obbligatorie le indicazioni della qualità del prodotto e della purezza ».

Art. 4.

Agli articoli 80 e 81 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 80. — Agli effetti dell'art. 33 del decreto-legge l'indicazione dei formaggi, secondo il loro contenuto in materia grassa, si deve fare con le seguenti denominazioni:

a) « formaggio grasso » se il contenuto in materia grassa non è inferiore al 42 %;

b) « formaggio magro » se il contenuto in materia grassa è inferiore al 20 %;

c) « formaggio semigrasso » o « formaggio parzialmente scremato » se il contenuto in materia grassa è compreso fra le cifre indicate in *a*) e *b*).

« Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del formaggio ».

« Art. 81. — Le denominazioni di cui ai commi *b*) e *c*) del precedente articolo si debbono fare nelle fatture, nei documenti commerciali e di trasporto e sugli imballaggi, con le norme indicate nel capo I del presente regolamento.

« In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio s'intenderà messo in commercio come formaggio grasso ».

Art. 5.

Al comma *f*) dell'art. 98 è sostituito il seguente:

« *f*) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno 3 forme ».

Art. 6.

Il secondo capoverso dell'art. 113 è così modificato:

« Si devono ritenere genuini i burri che, essendo privi di olio di sesamo e di amido, abbiano una quantità di materia grassa non inferiore a 82 %, un indice di rifrazione a 35° compreso fra 44 e 48, un numero di acidi volatili solubili non inferiore a 26, un numero di acidi volatili insolubili compreso fra 2 e 3, 5. Inoltre i burri genuini di recente preparazione non devono presentare struttura cristallina all'esame al microscopio polarizzatore.

« Quando uno dei suddetti saggi non dia valori di decisa anormalità, si prenderanno a base di giudizio i risultati degli altri saggi che il chimico riterrà di dover eseguire tenendo conto dello stato di conservazione del prodotto e di quanto si conosce intorno alle possibili variazioni delle cifre limiti ».

Art. 7.

Il primo capoverso dell'art. 114 è sostituito dal seguente:

« Si debbono dichiarare margarinati:

a) i formaggi di pasta molle, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 22 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 e superiore a 47;

b) i formaggi di pasta dura maturi, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 18 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47;

c) i formaggi pecorini di pasta dura maturi, in cui il titolo in acidi volatili solubili è inferiore a 15 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47 ».

Art. 8.

Nei riguardi della preparazione e del commercio della manna si applicano le disposizioni dei capi I, II, XIII, XIV e XVI del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

All'art. 98 del detto regolamento è aggiunto il seguente comma:

« *h*) 1.600 grammi per la manna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2225.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1927, n. 1930.

Esecuzione dell'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche degli accordi italo-germanici relativi a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, firmati in Roma il 1° settembre 1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 1° settembre 1927 e al quale sono allegati i seguenti atti:

1° Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni;

2° Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due sub-allegati);

3° Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra;

4° Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'allegato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia;

5° Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di assicurazione fra Istituti ed Imprese di assicurazione italiane e germaniche;

6° Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-allegati).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per la conversione in legge ora detta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 147. — SIROVICH.

Accordi italo-germanici relativi a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia.

S. M. il Re d'Italia e il Presidente del Reich Germanico, animati dal desiderio di regolare alcune questioni attinenti all'applicazione degli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia ed accelerare così l'esaurimento delle relative operazioni,

hanno a tal fine risoluto di concludere degli speciali accordi ed hanno nominato a loro plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

Il Presidente del Reich germanico:

il signor FEDERICO VON PRITTWITZ UND GAFFRON, incaricato di affari della Germania;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti in quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si dichiarano d'accordo su tutte le disposizioni degli accordi allegati e come appresso specificati:

Allig. 1. — Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione per la definizione di pendenze e lo acceleramento delle operazioni.

Allig. 2. — Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due sub-alligati).

Allig. 3. — Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

Allig. 4. — Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'alligato alla Sez. V, parte X, del Trattato di Versaglia.

Allig. 5. — Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di riassicurazione fra Istituti ed Imprese di assicurazione italiana e germanica.

Allig. 6. — Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-alligati).

Art. 2.

Gli accordi di cui al numero precedente saranno ratificati e le ratifiche saranno scambiate a Roma entro il 31 ottobre 1927.

Essi entreranno in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Art. 3.

Il presente atto e gli allegati sono redatti in doppio originale, italiano e tedesco, il testo italiano ed il testo tedesco facendo entrambi fede.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato gli accordi suddetti contemporaneamente al presente atto al quale hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma il 1° settembre 1927.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI (*L. S.*) PRITTWITZ

ALLIGATO N. 1.

Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

Art. 1.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).

In detta somma si intendono compresi gli interessi.

Art. 2.

Con tale accreditamento sono regolati tutti i crediti denunciati dall'Ufficio germanico di verifica e compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia ancora pendenti il 15 giugno 1927, il cui ammontare capitale notificato non superi lire italiane cinquemila, compresi i crediti pei quali gli Uffici di verifica e compensazione abbiano emanato una decisione di accordo o disaccordo ed anche se per tali crediti pendano cause innanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Per i crediti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, il limite di lire cinquemila previsto nell'art. 1 è determinato in base al ragguaglio fissato nel comma *d*) dell'art. 296 precitato.

Art. 3.

S'intendono compresi nella somma globale di cui al precedente articolo:

a) i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;

b) le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici già regolati.

Art. 4.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione ritirerà le istanze concernenti i crediti di cui agli articoli 2 e 3 le quali pendono dinanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 5.

Con l'accreditamento globale mentovato nell'art. 1 si intendono soddisfatti tutti gli obblighi dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione verso quello germanico riguardo ai crediti suddetti.

Al ricupero di detti crediti presso i rispettivi debitori provvederà, direttamente e per proprio conto, lo Stato italiano.

Lo Stato italiano ed il debitore italiano vengono garantiti da ogni molestia del creditore germanico e saranno tenuti indenni dalle spese eventuali derivanti da tali molestie.

Art. 6.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione, dietro richiesta dell'Ufficio italiano, fornirà, per quanto possibile, all'Ufficio italiano delle informazioni sui crediti regolati col presente accordo e gli consegnerà i documenti ed altri mezzi giustificativi se detta richiesta gli sarà comunicata entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 7.

I due Uffici di verifica e compensazione rinunziano a domandare per l'avvenire i riaccreditamenti per importi non eccedenti le lire italiane 5000 a termini del presente accordo, e considerano ritirate le domande in corso per tali accreditamenti.

Art. 8.

Per ciò che riguarda i crediti reciproci non rientranti nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunicherà a quello creditore il più presto possibile:

a) quali crediti definitivamente siano riconosciuti e accreditati;

b) quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli uffici a favore del creditore;

c) quali crediti siano definitivamente contestati.

Art. 9.

Le divergenze che sorgessero fra i due Uffici nell'applicazione del presente accordo, qualora non potessero essere risolute amichevolmente, saranno deferite al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 2.

Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due suballegati).

Articolo unico.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, entro il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di Lit. 33,151,000 (trentatre milioni centocinquantunmila) comprensiva della sorte principale e degli interessi quale residuale debito dell'Amministrazione postale germanica, per saldo dei conti vaglia scambiati anteguerra. La sorte principale del debito residuale è composta dalle partite di cui all'allegato 1.

La somma di franchi oro 4,179,285.95, quale risulta a credito dell'Amministrazione postale germanica dal conteggio di cui all'alligato 2, resta regolata e definitivamente ceduta

all'Amministrazione postale italiana, essendosene tenuto conto nel determinare il residuo debito dell'Amministrazione postale germanica nella somma di cui al precedente comma.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

SUB-ALLIGATO 1.

Elenco dei debiti dell'Amministrazione postale germanica in dipendenza del servizio vaglia coll'Italia, i quali, assieme agli interessi scaduti su tali debiti, sono definitivamente tacitati in base all'accordo globale in data 26 giugno 1927.

Il debito germanico ammontava a:

Conteggio per dicembre 1914 (residuo importo)	Fr.	1,162,981.43
Conteggio per gennaio 1915	»	3,644,285.25
Conteggio per febbraio 1915	»	1,567,499.88
Conteggio per marzo 1915	»	1,617,541.87
Conteggio per aprile 1915	»	1,055,388.75
Conteggio per maggio 1915	»	607,101.17
Conteggio per luglio 1915	»	4,794.57
Conteggio per agosto 1915	»	456.17
Conteggio per settembre 1915	»	345.29
Conteggio per ottobre 1915	»	149.70
Conteggio per febbraio 1916	»	356.39
Conteggio per luglio 1921	»	1,038.30
Conteggio per ottobre 1921	»	34.73
Conteggio per febbraio 1922	»	15.87
Conteggio per aprile 1922	»	22.36
Conteggio per luglio 1922	»	11.03
Conteggio per agosto 1922	»	15.04
Conteggio per dicembre 1922	»	31.90
Conteggio per aprile 1923	»	8.71
Totale	Fr.	9,662,078.41

SUB-ALLIGATO 2.

Elenco delle prestazioni fatte dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in forma di pagamenti in contanti, di crediti germanici attinenti al servizio vaglia e di altre partite le quali — cogli interessi scaduti su tali ammontari — sono definitivamente acquisite all'Amministrazione postale italiana in virtù dell'accordo globale in data 26 giugno 1927.

Le prestazioni germaniche consistevano:

1) Nei seguenti *pagamenti in contanti*:

7	giugno	1922	L.	400,000	=	Fr. oro	108,533.97
14	»	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	98,464.90
21	»	»	»	100,000	=	»	98,315.70
30	agosto	»	L.	1,000,000	=	»	227,802.17
30	»	»	»	500,000	=	»	112,467.40
6	settembre	»	»	500,000	=	»	112,761.09
14	»	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	96,928.76
18	dicembre	»	L.	600,000	=	»	159,953.66
19	»	»	»	700,000	=	»	185,562.62
20	»	»	»	700,000	=	»	184,618.27
21	»	»	»	600,000	=	»	157,842.62
22	»	»	»	600,000	=	»	158,728.93
23	»	»	»	600,000	=	»	159,379.75
28	»	»	»	600,000	=	»	157,124.79
29	gennaio	1923	Fr. Sv.	397,791.19	=	Fr. oro	384,891.58
15	febbraio	»	doll.	20,000	=	»	103,650 —
22	»	»	»	20,000	=	»	103,650 —
3	marzo	»	»	17,000	=	»	88,102.50
8	»	»	»	17,000	=	»	88,102.50
15	»	»	L.	500,000	=	»	124,280.54
20	»	»	»	400,000	=	»	100,631.03
27	»	»	»	400,000	=	»	102,269.38
4	aprile	»	»	400,000	=	»	103,701.82
10	»	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	95,105.30
17	»	»	»	100,000	=	»	93,465.76
25	»	»	doll.	20,000	=	»	103,650 —
2	maggio	»	L.	400,000	=	»	101,967.50
8	»	»	»	200,000	=	»	50,266.72
5	giugno	»	Fr. Sv.	85,000	=	»	79,473.64
7	»	»	Fior. ol.	6,785.38	=	»	13,779.90
12	»	»	Fr. Sv.	75,000	=	»	69,971.68
12	»	»	Pes. o.	1,452.23	=	»	7,261.15
19	»	»	L.	300,000	=	»	70,382.50
26	»	»	»	300,000	=	»	68,430.87
				Totale		Fr. oro	3,971,519 —

2) Nei seguenti *crediti germanici attinenti al servizio vaglia*:

30	marzo	1921	Fr. oro	14,843.38
30	»	»	»	25.29
30	»	»	»	154.53
30	»	»	»	57 —
14	luglio	1922	»	19,203.60
14	»	»	»	17,806.67
14	»	»	»	1,198.64
14	»	»	»	100.14
14	»	»	»	6.75
19	novembre	»	»	29.71
30	ottobre	»	»	34.12
27	luglio	»	»	50.22
		Totale	Fr. oro	53,510.05

3) Nelle seguenti *altre partite*:

14	marzo	1923	Fr. oro	27,898.37
16	»	»	»	87.14
13	giugno	»	»	733.65
13	dicembre	»	»	100,438.05
12	giugno	1924	»	453.63
12	agosto	»	»	21,091.70
29	settembre	»	»	1,060.59
25	novembre	»	»	250.03
10	gennaio	1925	»	1,841.24
16	dicembre	1924	»	402.50
		Totale	Fr. oro	154,256.90

Riepilogo.

Totale ad 1)	Fr. oro	3,971,519 —
» » 2)	»	53,510.05
» » 3)	»	154,256.90
Totale generale	Fr. oro	4.179.285,95

ALLIGATO N. 3.

Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

Art. 1.

Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione e sul conto previsto dall'art. 297, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di Lit. 2,100,000 (due milioni centomila). Con questo accreditamento si intendono definitivamente tacitati tutti i diritti dei sudditi italiani verso Istituti di assicurazione sociale germanici per rendite maturate e non pagate durante la guerra e fino al 31 gennaio 1920.

All'impiego della somma come sopra accreditata provvederà il Governo italiano, in modo insindacabile e inappellabile, con le norme che all'uopo verranno da esso emanate.

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'accreditamento di cui all'articolo precedente, l'istanza introdotta presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico a nome del Commissariato generale di emigrazione contro il Governo germanico, per il ricupero delle rendite mentovate nello stesso precedente articolo, sarà ritirata a cura dell'agente del Governo italiano presso il detto Tribunale arbitrale misto; inoltre le istanze di singoli beneficiari, che sono o saranno portate avanti il Tribunale stesso per mancato pagamento durante la guerra, di rendite da parte degli Istituti di assicurazione sociale germanici, saranno ritirate di ufficio dallo stesso agente del Governo italiano.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 4.

Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'allegato alla Sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia.

Art. 1.

Saranno effettuati per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, con imputazione al conto 297, i trasferimenti delle attività inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 10 gennaio 1920 stipulati da cittadini italiani, i quali il 10 gennaio 1920 già possedevano la cittadinanza italiana, con compagnie germaniche e rescissi in base al paragrafo 12 dell'alligato alla sezione V, parte X, del Trattato di Versaglia.

Non rientrano nella sistemazione di cui al precedente comma i contratti mantenuti in vigore fra i contraenti, con continuato pagamento di premio, dopo il 10 gennaio 1920 e quelli regolati da convenzioni speciali, stipulate fra le società germaniche ed il Governo svizzero.

Art. 2.

L'importo delle attività da trasferire a norma dell'articolo precedente dovrà corrispondere alle riserve matematiche dei contratti di cui all'art. 1 comunicati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione a quello germanico fino al 15 giugno 1927, calcolate al 1° gennaio 1920 secondo le basi tecniche e i metodi in uso alla data medesima presso le rispettive compagnie di assicurazione, tenuto conto dei premi effettivamente versati a quella data, nonchè allo importo dei relativi interessi ed ai premi successivamente riscossi dalle compagnie in conformità degli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna compagnia comunicherà all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, per i contratti di cui agli articoli 1 e 2 ad essa pertinenti, l'ammontare della riserva matematica determinata a norma dell'articolo precedente, notificherà le basi tecniche e i metodi per il calcolo delle riserve e trasmetterà tutti i documenti inerenti ai singoli contratti.

Sarà altresì comunicato dalla compagnia, per ciascun contratto, lo importo dei premi eventualmente riscossi dopo il 1° gennaio 1920 e le date delle singole riscossioni.

Art. 4.

L'Ufficio di verifica e compensazione germanico trasmetterà immediatamente, per il competente esame, all'Ufficio di verifica e compensazione italiano i documenti e le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo precedente.

Quando l'Ufficio italiano abbia riconosciuto l'esattezza della liquidazione, ne darà avviso immediato all'Ufficio germanico e questo, entro 15 giorni dal ricevuto avviso, accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, per conto dei singoli assicurati, con le norme dell'art. 5, oltre l'importo delle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, l'ammontare dei premi riscossi dalle compagnie dopo la data stessa, nonchè i relativi interessi al saggio del 3 per cento rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920, e dalle date di esazione delle rate di premio successivamente incassate fino al giorno dell'operazione di accreditamento.

Art. 5.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo precedente si stabiliscono le norme seguenti:

a) per i contratti stipulati in marchi o corone a. u. l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi, per ciascun contratto, sarà calcolato nella valuta originaria e convertito in lire italiane al saggio del cambio del comma *d*) dell'articolo 296 del Trattato di Versaglia;

b) per i contratti stipulati in valute diverse da quelle indicate alla lettera *a*), l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi sarà calcolato nella valuta originaria ed accreditato in lire italiane all'80 per cento del saggio di cambio, della Borsa di Berlino, del settimo giorno precedente a quello dell'accreditamento;

c) le singole rate dei premi pagati dagli assicurati dopo il 1° gennaio 1920 ed i rispettivi interessi saranno calcolati nella valuta in cui vennero effettuati i pagamenti ed accreditati in lire italiane al saggio di cambio di cui al comma *b*), ovvero a quello dell'epoca del versamento se i pagamenti vennero effettuati in marchi o in corone austro-ungariche.

Art. 6.

Col presente accordo s'intendono definitivamente regolate e tacitate tutte le richieste italiane fondate sul paragr. 12 dell'allegato alla Sez. V della Parte X del Trattato di Versaglia, in quanto il comma 3 del presente articolo non disponga diversamente.

Il Regio Governo italiano garantirà il Governo germanico e le società d'assicurazione germaniche da ogni molestia degli assicurati italiani riguardo a pretese risultanti dai contratti regolati mediante gli accreditamenti stabiliti nell'articolo 1 del presente accordo e sopporterà le eventuali spese derivanti da tali molestie.

In quanto ai contratti d'assicurazione di cui all'art. 1, non rientranti nelle categorie dell'art. 1, comma 2, e che non furono notificati sino al 15 giugno 1927 all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, rimangono impregiudicati gli eventuali diritti italiani risultanti dal paragrafo 12 suddetto contro le singole società di assicurazione. Tali diritti debbono farsi valere sulla base dei singoli contratti, dal Regio Governo italiano contro le singole società assicuratrici, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 7.

Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il punto di vista giuridico delle Alte Parti contraenti sulle premesse e la portata del paragrafo 12 anzidetto.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 5.

Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di riassicurazione fra Istituti ed imprese di assicurazione italiane e germaniche.

Articolo unico.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione con imputazione al conto 296, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di lire italiane 8,134,000 (otto milioni centotrentaquattromila) a titolo di completa sistemazione di tutti i crediti e debiti ancora pendenti, derivanti da trattati generali, conclusi prima della guerra, relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese italiane di assicurazione e da essi riassicurati presso società germaniche.

Con tale accreditamento si intendono soddisfatte tutte le pretese ancora pendenti o che potrebbero essere sollevate per tali riassicurazioni in base al paragrafo 20 dell'allegato all'art. 303 o a qualsiasi altra disposizione del Trattato di Versaglia.

Non sono compresi nella sistemazione presente gli obblighi reciproci, i quali concernono i trattati di riassicurazione conclusi fra la Compagnia italiana di assicurazione di Milano e la « Rückversicherungsgesellschaft Hamburg ».

I due Governi contraenti si garantiranno reciprocamente e garantiranno i rispettivi sudditi da ogni ulteriore molestia rispetto ai trattati suddetti e rimborseranno all'altra parte le spese derivanti da tali eventuali molestie.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 6.

Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-alligati).

Art. 1.

Il Regio Governo italiano rinunzia a liquidare in base all'articolo 297 *b*) del Trattato di Versaglia i beni, diritti ed interessi germanici in Italia, i quali, al 15 maggio 1927, non erano stati ancora liquidati.

Agli effetti del comma precedente si intendono già liquidate soltanto le seguenti attività:

1° i beni, diritti ed interessi venduti o promessi in vendita a terzi con contratti stipulati fino al 15 maggio 1927;

2° i crediti che, alla stessa data, siano stati riscossi. Dei crediti parzialmente riscossi alla stessa data, sarà proseguita la riscossione dal Governo italiano, salvo a restituire agli aventi diritto germanici il prodotto netto della riscossoine effettuata dopo il 15 maggio 1927.

Art. 2.

Sono esclusi dalla restituzione, di cui alla presente convenzione, i beni indicati nell'allegato *A*) alla presente convenzione.

Art. 3.

Il Governo italiano restituirà inoltre il gruppo di beni già alienati fino al 15 maggio 1927, indicati nell'allegato *B*) alla presente convenzione.

Art. 4.

Per i beni già devoluti al Demanio alla cui liquidazione il Regio Governo italiano rinunzia e per quelli già liquidati, da restituire ai sensi dell'art. 3, la reintegrazione del proprietario germanico nei suoi diritti di proprietà avrà luogo all'entrata in vigore della presente convenzione.

Egualmente con la stessa data cessano tutti i divieti al libero esercizio da parte dei titolari germanici dei diritti in cui sono reintegrati.

In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo diritto di proprietà, in ispecie per la trascrizione all'ufficio delle ipoteche e per la voltura catastale, il Governo italiano rilascerà senza indugio gratuitamente i documenti idonei ~~ed eseguirà gratuitamente~~ le eventuali formalità da adempiersi.

La consegna dei beni di cui il Regio Governo è in possesso, e di quelli di cui all'art. 3 della presente convenzione, sarà effettuata agli aventi diritto germanici entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Regio Governo italiano, se, entro questo termine, non avrà potuto accertare gli aventi diritto o questi non siano pronti alla consegna, ne informerà il Governo germanico, e sarà liberato consegnando il bene alla persona che potrà essergli designata dal Governo germanico, entro i sei mesi successivi alla comunicazione. In difetto di questa designazione il Regio Governo italiano avrà facoltà di liquidare i beni e di accreditare il ricavo netto al conto 297.

Ciascuno dei beni di cui alla presente convenzione viene restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione e di

liquidazione sostenute, in quanto non siano coperte dai redditi percepiti sullo stesso bene, o su altri beni dello stesso interessato.

I redditi percetti dal Regio Governo italiano o da chi per lui fino alla data del 15 maggio 1927, in quanto superino le spese di amministrazione e di liquidazione sono esclusi dalla restituzione, salvo il loro accreditamento al conto 297.

Art. 5.

In conseguenza della rinunzia di cui all'articolo 1 il Regio Governo italiano rinunzia anche al diritto, da esso affermato, ma contestato dal Governo germanico, di ottenere, in base al paragrafo 10 dell'allegato all'art. 298 del Trattato di Versaglia, la rimessa di altri titoli oltre quelli già consegnati fino al 15 maggio 1927.

Art. 6.

Ai sudditi germanici, che abbiano riacquistato i loro beni, saranno condonate le rate di prezzo non ancora pagate al 15 maggio 1927. Se però il ricavo della liquidazione di ciascun bene incassato a tale data non sia sufficiente a coprire la estinzione delle passività e le spese per l'amministrazione e liquidazione dei beni, l'interessato germanico dovrà proseguire i pagamenti fino al pareggio.

Art. 7.

Il Regio Governo italiano rinunzia dal 15 maggio 1927 in poi all'esercizio delle facoltà concessegli dall'art. 306, commi 5, 6 e 7, del Trattato di Versaglia.

Art. 8.

Per i beni germanici situati nei territori aggregati al Regno d'Italia in seguito al trattato di S. Germano nulla è innovato agli accordi vigenti.

Art. 9.

Resta inteso che le disposizioni della presente convenzione non modificano le disposizioni dell'art. 296 del Trattato di Versaglia vigenti nei riguardi dei crediti germanici soggetti alla procedura di verifica e compensazione.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

SUB-ALLEGATO A

All'accordo per i beni, diritti ed interessi germanici in Italia.

Numero d'ordine	Comune e Provincia in cui i beni si trovano	Sommaria indicazione dei beni
1	Frascati (Roma)	Villa Falconieri (Fabbricato terreno ed opere d'arte).
2	Roma	Hoffman Luigi e Filippo — Villa detta « Celimontana » già della famiglia Mattei (Fabbricato ad uso villeggiatura, con parco ed opere d'arte).
3	Tremezzo (Como)	Villa detta « Carlotta » (Fabbricato di villeggiatura, con parco, giardino, opere d'arte e mobilia).
4	Manoppello (Chieti)	Ditta Reh — Miniere asfaltifere.
5	Cargnacco Gardone Riviera (Brescia)	Riccardo Langensiepen — Darsena, torre e giardino del Lago.
6	Gardone Riviera (Brescia)	Thode Enrico — Quadro reputato del Rembrandt.
7	Cargnacco Gardone Riviera (Brescia)	Hoeniger — Fondo rustico.
8	Caprarola (Roma)	Villa Farnese.
9	S. Remo (Imperia)	Foerster Meta — Villa detta « Giulia » (Fabbricato ad uso di villeggiatura con terreno annesso).
10	S. Remo (Imperia)	Stern Kurt — Fabbricato ad uso di albergo detto « Pensione Quisisana » con giardino annesso.
11	Venezia	Naager Franz — Fabbricato adibito per la zincografia dello Stato.
12	Firenze	Gerber Elisa ved. Bernhardt — N. 5 quadri di autore esistenti nel fabbricato ad uso villino con terreno circostante; mobilia ed opere di arte.
13	Venezia	Loevi Adolfo — Tutti gli oggetti artistici non ancora venduti.
14	S. Remo (Imperia)	Billig Caterina — Quadro di Napoleone.
15	S. Remo (Imperia)	Thiemm Adolfo — Opere d'arte già assegnate a gallerie d'arte.
16	Venezia	Heilbronner Raoul — Marmi e sculture antiche e vere di pozzo già assegnati a musei.
17	Cuma (Napoli)	Società Cumana di Stoccarda — Terreni e fabbricati.
18	Menaggio (Como)	Mylius Evelina ved. de Neuville — Villa Scogliera.
19	Messina	Mellinghoff Federico — Fabbricato per museo nazionale.
20	Siracusa	Kopp — Miniera asfaltifera.
21	.	Materiale rotabile ferroviario appreso dall'Italia in virtù dell'art. 297 lett. b del Trattato di Versaglia.

SUB-ALLEGATO *B*.

All'accordo per i beni, diritti ed interessi germanici in Italia.

Numero d'ordine	EX PROPRIETARIO	DESCRIZIONE DEI BENI	LOCALITÀ
1	Fromann e Harbers	Mobili e argenterie	Roma.
2	Otto Ernesto	Argenteria	Id.
3	Hoch Riccardo	Villa e terreni	Firenze.
4	Hausmann Fratelli	Terreni	Taranto.
5	Heimann Enrico & Sor.	Stabilimento industriale macchine e attrezzi.	Milano e Cornigliano.
6	Berninghaus Giulio	Mobili	Napoli.
7	Abresch Eugenio	Terreni fabbricati, diritti di sottosuolo.	Galluzzo.
8	Geber Elisa ved. Bernhardt	N. 5 quadri	Roma.
9	Luchner Elisa	N. 2 portafiori	Id.
10	Mader Maria e Caterina	Casa d'abitazione	Tenda.
11	Starz Corradino	Casa, terreno e mobili	Brozzi.
12	Eggers Enrico	Argenteria	Roma.
13	Billig Caterina	Villa, giardino e mobili	San Remo.
14	Feile e Ruch	N. 1 quadro e n. 1 specchio	Roma.

Numero d'ordine	EX PROPRIETARIO	DESCRIZIONE DEI BENI	LOCALITÀ
15	Kurt Stern	Casa rustica	San Remo.
16	Schroetter Maddalena	Villa, terreno e mobili	Bordighera.
17	Schlosser Emma	Porzione di fabbricato (1/6)	Roma.
18	Norddeutscher Lloyd	Mobili, debiti e crediti	Roma, Napoli e Genova.
19	Polack Giorgio e Muretti	Villa, giardino e mobili	Colico.
20	Rodhen Augusto	Fabbricato, parco e mobili	Gardone Riviera.
21	Blich Elisabetta ved. Scabel	Porzione di immobili	Imperia.
22	Poppert Carlotta	Argenteria	Roma.
23	Mylius Evelina	Villa, giardino e mobili (esclusa la villa Scogliera).	Menaggio.
24	Wachs e Laves	Casa d'abitazione	Firenze.
25	Lewy Massimo	N. 2 quadri ed argenteria	Roma.
26	Noerremberg Guglielmo	Mobili e quadri	Id.
27	Gazzert Alessandrina	Mobili	Gardone Riviera.
28	Roedembeck & Wall	Fabbricato per magazzini	Livorno.
29	Vitzthum Rodolfo	Casa d'abitazione, giardino e mobili	Firenze.
30	Brauer Paolo	Casa, terreni e mobili	San Remo.
31	Hemmerde Gaetano	Casa d'abitazione e terreno	Bordighera.

Numero d'ordine	EX PROPRIETARIO	DESCRIZIONE DEI BENI	LOCALITÀ
32	Hermann Carlo	Casa di villeggiatura e giardino	Firenze.
33	Lass Hermann	N. 1 pressa per foraggi	Acqui.
34	Schroeder & C.	Porzione di terreno (73.50 %)	Vicenza.
35	Grack Augusto	Casa civile con cortile e giardino, terreno e mobili.	San Remo.
36	Thaleim Massimiliano	Casa d'abitazione, magazzino e cantina.	Signa.
37	Lindemann Guglielmo	Stabilimenti, casa, stalla e rimessa, fabbricato urbano, macchinari, mobili, utensili, debiti e crediti (una metà).	Bari.
38	Nordhof von Fuchs	Casa d'abitazione, corte e terreno	Roma.
39	Società « Eylet »	Fabbricati, terreno e mobili	Oggiona San Stefano.
40	Baer Samuele	Bottega e luogo terreni (una metà)	Venezia.
41	Gelsenkirchner Bergwerks A. G.	Diritti di sottosuolo e macchinari	Stazzeno.
42	De Willeneuve Giulio	Argenteria	Firenze.
43	Haehnel Massimiliano	Opificio, case di abitazione, botteghe, cortili, terreni, macchinari e mobili	Torino.
44	Banco Nast Kolb Schumacher	Casa di abitazione e bottega	Civitavecchia.
45	Schullern Manfredi	Libreria	Milano.
46	Seibel Hermann	Mobili	San Remo.
47	Von Paar Edoardo	Gioie e argenteria	Roma.
48	Von der Merck Carlo	Casa di villeggiatura, terreno e mobili	Olgiasca.
49	Stultz Augusto	Casa villeggiatura, terreni e mobili	Malcesine.
50	Gesellschaft Mercur	Sottosuoli, soprasuoli, baraccamenti e impianti.	Pian Castagnaio e Abbadia San Salvatore.
51	Gesellschaft Abundantia	Diritti di sottosuolo	Massa Marittima.
52	Hannam Lina	Stabilimento e terreni	Seriate.
53	Mellinghoff Federico	Terreno, fabbricati e mobili	Messina.
54	Krumbügel Boris	Case e terreni	Roma.
55	Lange Alberto	Villino	Milano.
56	Rost Felice	Palazzo	Venezia.
57	Kirchner Ernesto	Casa d'abitazione	Firenze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 1931.

Assegnazione dell'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie, è assegnato l'appannaggio di L. 400,000 annue.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 . Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 151. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1927.

Apertura delle Borse del Regno per i giorni 28 ottobre e 3, 4 e 5 novembre 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, col quale vengono sospese per l'anno 1927 le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e nazionali;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 1926, n. 6686;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno aperte nel giorno 28 ottobre 1927 e nei giorni 3, 4 e 5 novembre 1927.

Roma, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1927.

Norme per l'esercizio delle professioni forensi nei territori annessi al Regno.

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA

Visto il decreto 4 settembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1926, n. 237, che reca norme per l'introduzione nelle nuove Provincie della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, e del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;
Ritenuta la necessità di emanare ulteriori provvedimenti per quanto attiene all'esercizio della professione di procuratore legale;
Visto l'art. 71 della legge 25 marzo 1926, n. 453;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 12 ottobre 1927, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto Ministeriale 4 settembre 1926, è prorogato di un anno.

Art. 2.

Fino a quando nei territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, non saranno costituiti i Consigli dell'Ordine dei procuratori, le funzioni ad essi inerenti saranno esercitate dalle Commissioni Reali straordinarie istituite pei Collegi degli avvocati.

Art. 3.

Con separati provvedimenti potrà essere concesso un ulteriore termine alle Commissioni Reali straordinarie istituite per i Collegi degli avvocati, che non abbiano esaurita la revisione straordinaria dei relativi albi ai termini dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 settembre 1926.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Esso entrerà in vigore dal giorno 13 ottobre 1927.

Roma, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 18 ottobre 1927 in Roma, Hôtel Bristol, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 16 ottobre 1927 è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico, con orario limitato di giorno, nella ricevitoria postale di Monteflavio, provincia di Roma, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Montorio Romano.

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 17 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sarentino, provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che, giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1927.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.89	Belgrado	32.35
Svizzera	353.21	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.151	Albania (Franco oro)	355.30
Olanda	7.375	Norvegia	4.83
Spagna	314 —	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.371	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.592	Danimarca	4.91
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.70
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	64.75
Peso argentino Oro	17.73	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.90
New York	18.304	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.315	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.65
Oro	353.18		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso a posti di professore non stabile presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042, con il quale viene istituito il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina;
Sentita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;
Considerato che il citato art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, consente le nuove nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti o uffici, creati con provvedimenti in corso di attuazione;
Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante di Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle seguenti Cattedre presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina:

1° Anatomia degli animali domestici;
2° Patologia, clinica medica e polizia sanitaria;
3° Patologia e clinica chirurgica.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti a più Cattedre dovranno presentare separate domande con l'indicazione della Cattedra alla quale intendono concorrere. In questo caso la documentazione, di cui sopra, dovrà essere allegata ad una sola domanda. A ciascuna domanda però dovrà essere allegata la quietanza di cui alla lettera *h*).

I concorrenti i quali comunque appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.